



## *Corte dei Conti*

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana  
composta dai magistrati:

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - Pres. Vittorio GIUSEPPONE    | Presidente |
| - Cons. Paolo PELUFFO          | Componente |
| - Cons. Graziella DE CASTELLI  | Componente |
| - Cons. Raimondo POLLASTRINI   | Componente |
| - 1° Ref. Alessandra SANGUIGNI | Relatore   |
| - 1° Ref. Laura d'AMBROSIO     | Componente |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

Visto l'art.17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

UDITO nella Camera di consiglio del 3 maggio 2011 il relatore, primo Referendario Alessandra Sanguigni;

### PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota n.6236/1.13.9. in data 11 aprile 2011, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Lucca.

In particolare si chiede:

1. se l'azienda Teatro del Giglio, azienda speciale del comune, sia soggetta all'applicazione dell'art.6 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge n. 122 del

2010;

2. se il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di effettuare spese per sponsorizzazioni, sancito dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge n. 122 del 2010, si applichi anche se le risorse provengano da soggetto terzo, che abbia convenuto di promuovere contemporaneamente la propria immagine e quella del comune;
3. se le spese per partecipazione a fiere, mostre-mercato, borse-turismo, finalizzate a pubblicizzare le caratteristiche turistiche, culturali ed economiche del territorio comunale, siano escluse dall'applicazione dell'art. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge n. 122 del 2010;
4. se la riduzione percentuale, pari al 10%, prevista dalla norma di cui all'art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/2010 sia applicabile anche al difensore civico comunale ed al direttore generale;
5. se sia intestata al responsabile del procedimento o al dirigente dei servizi finanziari la competenza ad individuare la natura e finalità della spesa al fine di comprendere o meno la stessa nel novero dei limiti e vincoli previsti dal citato decreto legge;
6. se la riduzione prevista all'art. 6 comma 6 del decreto legge in questione sia riferita anche al compenso spettante al collegio sindacale delle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria da pubbliche amministrazioni.

#### CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare, in via preliminare, se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo. I profili di ammissibilità, ai quali far riferimento, sono stati individuati da questa Sezione, da ultimo, nella delibera n.12/2011/PAR.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle Autonomie locali.

In ordine al requisito oggettivo, la richiesta è ammissibile, sussistendo i requisiti di generalità ed astrattezza, non implicando la valutazione di comportamenti amministrativi ed essendo riconducibile alla materia della contabilità pubblica, in una visione dinamica degli ambiti di analisi, enucleabili anche con riferimento alle norme di coordinamento di finanza pubblica, che hanno riflessi sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire

le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR, adottata nell'adunanza del 26 marzo 2010.

Nel merito, osserva il Collegio che il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge n. 122 del 2010, prevede alcuni specifici obblighi, volti alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In particolare, l'art.6 in argomento dispone, al comma 2, in ordine al primo dei quesiti esposti, che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera." In caso di violazione del disposto, prevede un triplice effetto, il primo connesso alla responsabilità erariale, il secondo di natura civilistica ed il terzo finanziario: "La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche." Sono previste alcune deroghe espresse all'applicazione delle citate disposizioni di contenimento della spesa, in base alle quali il "presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società."

È indubbio che il comma 2 si applica a tutti gli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, salvo i casi di deroga espressamente previsti. Quindi, l'azienda speciale Teatro del Giglio, in quanto destinataria di risorse pubbliche, e non compresa nelle eccezioni in deroga, non è esonerata dall'obbligo riguardante la partecipazione a titolo onorifico agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti.

L'Azienda Teatro del Giglio, come prevede lo Statuto della stessa, "...è ente strumentale del Comune di Lucca, dotato di personalità giuridica e istituito per la gestione e l'esercizio del Teatro Comunale del Giglio, disciplinato dalla L.142/1990 (oggi D.Lgs. 267/00), dalle norme di legge vigenti in materia di servizi pubblici locali. Il Comune assicura l'autonomia imprenditoriale dell'Azienda senza fine di lucro, ne determina gli indirizzi generali, controlla i risultati, esercita la vigilanza, conferisce il capitale in dotazione". È destinataria altresì di quota parte del FUS, ma non è espressamente indicata nella tabella C della L.F.2010. Ai sensi della Legge Regionale Toscana del 28 marzo 2000, n. 45, che prevede "Norme in materia di

promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana", il sostegno finanziario della Regione è rivolto fra l'altro a soggetti che svolgono attività di rilevanza nazionale e regionale nel settore; in particolare eroga contributi annuali o pluriennali ai teatri di tradizione, fra i quali è contemplata l'Azienda Teatro del Giglio di Lucca.

L'avviso, richiamato da codesto Comune, del Ministero per i beni e le attività culturali, che peraltro non ha competenza ad esprimersi in modo difforme dal Ministero dell'economia e finanze, in merito a norme di coordinamento di finanza pubblica, non risulta in linea con la suddetta interpretazione. Peraltro, da ultimo, proprio la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, con nota prot. 7503/5.19.01.01/1. del 20 aprile 2011, ha riconosciuto l'applicabilità del comma 2 in argomento a tutti gli enti del proprio ambito di competenza, che ricevono contributi pubblici, ed ha quindi disposto la necessità, da parte dei soggetti di cui sopra, di fornire una dichiarazione nelle forme dell'autocertificazione attestante il rispetto delle disposizioni in argomento, per poter accedere al pagamento dei saldi ed anticipazioni dei contributi pubblici.

In ordine al secondo quesito, l'art. 6, al comma 9 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Il Comune chiede in particolare se il divieto sia operante anche nel caso di finanziamento di detta spesa con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei al comune stesso, che abbiano convenuto di promuovere contemporaneamente la propria immagine e quella del comune.

La Legge 449 del 1997 (finanziaria 1998), con l'art. 43, prevedeva la possibilità per tutte le Pubbliche amministrazioni di ricorrere allo strumento della sponsorizzazione, ed in particolare, art. 43 comma 1 stabiliva che: *"Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile"*; inoltre l'articolo 119 TUEL stabilisce che *"al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi"*. L'intento del legislatore è chiaramente indirizzato ad economie di spesa (rispetto agli stanziamenti stabiliti) e/o ad una migliore qualità dei servizi prestati nell'esercizio dell'attività propria dell'ente pubblico.

In linea con la *ratio legis* di riduzione della spesa pubblica, perciò, il divieto di cui all'art. 6, comma 9 si estende inequivocabilmente anche alle spese connesse indirettamente ai contratti di sponsorizzazione. Deve intendersi per tale, in senso atecnico, l'attività che si estrinsechi in patrocinio di soggetti terzi, che comporti spese per l'ente locale, intendendo per tale il sostegno economico diretto (finanziario), o indiretto (riduzione del canone di concessione

di un'area o un immobile, utilizzo gratuito di beni dell'amministrazione, presenza del logo del Comune sul manifesto di pubblicizzazione dell'iniziativa), da parte del soggetto pubblico (patrocinante) che sostiene l'attività condotta dal soggetto privato o pubblico realizzatore, conferendo in tal modo una sorta di "investitura d'interesse pubblico" all'iniziativa proposta. (Sezione controllo Toscana parere n. 7/2011).

Resterebbero ancora consentite le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti iniziative organizzate dall'ente stesso o da un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè direttamente legate ad attività proprie dell'ente pubblico, ad esempio al fine di erogare, ampliare o migliorare un servizio o svolgere un'attività rientrante in una delle finalità istituzionali dell'ente.

Vale inoltre il principio per il quale qualsiasi versamento che contribuisca ad una economia di spesa o ad una migliore qualità di un servizio prestato deve considerarsi prevalente rispetto al divieto in esame, in un'ottica globale di riduzione della spesa pubblica.

Resta nell'autonomia dell'ente locale individuare correttamente le eventuali tipologie da assoggettare alla disciplina normativa, richiamando l'attenzione dell'ente a che tale operazione non sia elusiva del divieto di cui all'art. 6, comma 9.

Il terzo quesito riguarda il disposto del comma 8 del citato art. 6: la norma prevede che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Il Comune chiede se siano o meno escluse, dal vincolo di contenimento, le spese per la partecipazione a fiere, mostre-mercato, borse-turismo finalizzate a pubblicizzare le caratteristiche turistiche culturali ed economiche del territorio comunale.

In primo luogo, si fa presente che la comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni è regolata da una disciplina speciale (legge 7 giugno 2000, n.150<sup>1</sup>), non derogata dalla generale normativa finanziaria oggetto di esame (cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria delibera n.7 del 2011, nonché Sezione regionale di controllo per la Lombardia delibera n. 118 del 2011).

In riferimento alle spese per "convegni" e "mostre", pur nella difficoltà di una precisa delimitazione delle relative voci, la Sezione ha già precisato (delibera n. 7/2011) che ci si può riferire "alle spese sostenute per riunioni di studio e dibattito organizzate direttamente o

---

1

L'Art 1 comma 5 specifica che le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

indirettamente dall'amministrazione (convegno) e per presentazione di opere d'arte con scopo celebrativo e/o didattico (mostra)"; la limitazione di spesa imposta dalla normativa vigente deve intendersi riferita alla spesa sostenuta dall'ente per eventi organizzati direttamente o anche, indirettamente, a mezzo di soggetti terzi al fine di evitare fenomeni elusivi.

Per quanto concerne le spese di rappresentanza la Sezione, con deliberazione n. 428/09, aveva precisato che le stesse rivelassero l'esigenza per l'ente di "una proiezione esterna delle proprie attività per il migliore perseguimento dei propri fini" e fossero "finalizzate ad apportare vantaggi che l'ente trae dall'essere conosciuto".

Come già argomentato nella citata deliberazione n. 7/11, "resterebbero ancora consentite le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti iniziative organizzate dall'ente stesso o da un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè direttamente legate ad attività proprie dell'ente pubblico, ad esempio al fine di erogare, ampliare o migliorare un servizio o svolgere un'attività rientrante in una delle finalità istituzionali dell'ente". Un'attività che comporti una spesa per il comune, ma che contribuisca a conseguire economie di bilancio o ad una migliore qualità di un servizio prestato, deve considerarsi prevalente rispetto al divieto in esame, in un'ottica globale di riduzione della spesa pubblica.

Ciò premesso, è proprio dell'autonomia dell'ente locale individuare correttamente le eventuali tipologie da assoggettare alla disciplina normativa, come evidenziato pure da altra Sezione regionale della Corte dei conti (Lombardia deliberazione n. 116/2011) che ha avuto modo di precisare che *"sembrerebbe ragionevole esaminare ogni spesa e verificare se rientra nell'ambito dell'attività tipica e delle competenze dell'ente locale e se, in sostanza, costituisce una modalità di estrinsecazione dell'attività amministrativa di uno specifico settore"*, al fine di individuare la sua riconducibilità al divieto in questione. Quindi, resta sempre di esclusiva competenza dell'ente locale la determinazione in concreto della categoria nella quale ritiene di classificare la spesa, in osservanza delle sopra illustrate indicazioni, e tenuto conto sia dei programmi e progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, che di quanto effettuato negli esercizi precedenti. (cfr. anche Sezione regionale di controllo Piemonte n.32/2011.)

In ordine al quarto quesito la Sezione è chiamata a pronunciarsi sull'applicazione, anche al difensore civico comunale ed al direttore generale della riduzione percentuale, pari al 10%, prevista dalla norma di cui all'art. 6 comma 3 del d.l. n. 78/2010. Il legislatore ha disposto, fra l'altro, che, a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, siano automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Al riguardo, il Collegio non può non osservare che solo una interpretazione del testo di legge da ultimo indicato, nel senso di prevedere una generalizzata applicazione della decurtazione imposta dal legislatore nei confronti degli enti locali, comprendendo anche l'istituto del difensore civico comunale e del Direttore generale, atteso il riferimento ai titolari

di incarichi di qualsiasi tipo, conferisca effettività al disegno di contenimento dei costi della macchina amministrativa e quindi, più in generale, nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica finalizzate al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (in senso conforme Sezione controllo Lombardia/90/2011/PAR e n.1072/2010, e Sezione controllo Toscana n. 204/2010). Con riferimento alla figura del difensore civico<sup>2</sup> è previsto l'obbligo per i Comuni di sopprimerne la figura, le cui funzioni possono essere attribuite con convenzione all'omonimo provinciale, così come disposto dalla legge n.191/2009, modificata dalla legge n. 42/2010 di conversione del D.L. n.2/2010.

Con specifico riguardo alla figura del direttore generale<sup>3</sup>, come chiarito anche di recente nel parere di altra Sezione di controllo (Sez. Lombardia n.593/2010), la soppressione della figura del direttore generale, tranne che per i Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, disposta dalla legge n.191/2009, modificata dalla legge n. 42/2010, concerne non solo l'ipotesi del direttore esterno, ma anche quella del segretario comunale, cui è impedito di rivestire il doppio incarico ai sensi dell'art. 108, comma 4 del T.U.E.L.; l'impossibilità di conferire tali funzioni al segretario comunale ha come corollario il divieto di corrispondere un compenso aggiuntivo al medesimo funzionario; specifiche responsabilità gestorie per far fronte alle esigenze operative del comune di piccole dimensioni devono essere affidate ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione, eventualmente riconoscendo loro la posizione organizzativa, ovvero al segretario comunale nell'ambito delle competenze di coordinamento affidategli dall'art. 97, c. 4, del TUEL, ma facendo rientrare tali mansioni nei compiti istituzionali, quindi senza compensi aggiuntivi. Per completezza si pone in luce che l'indennità di direzione generale dei segretari comunali e provinciali veniva corrisposta "in aggiunta" alla "retribuzione di posizione", restandone da questa chiaramente distinta, con esclusione della pensionabilità della stessa (cfr. Corte dei conti, Sez. Riunite, Sentenza 23 aprile 2009, n. 2/2009/QM).

Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dalla citata legge n.42/2010, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere al 27 gennaio 2010, cioè alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

La figura del direttore generale, qualora incaricato ai sensi dell'art. 108 TUEL, soggiace invece al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del citato D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010.

Il Comune -quinto quesito- vuole conoscere a chi sia intestata la competenza ad individuare la natura e finalità della spesa, al fine di comprendere la stessa o meno nel novero dei limiti e vincoli in argomento, cioè per il rispetto delle norme volte alla riduzione dei costi

---

2

L191/2009 modificata da L42/2010 art 2, comma 186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:

a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all' articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;

3

L191/2009 modificata da L42/2010 art. 2, comma 186.

d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

degli apparati amministrativi. Il Collegio ritiene che il responsabile del servizio o settore che effettua la spesa debba ostendere nel provvedimento la motivazione e la riconducibilità ad una tipologia di spesa, in base alla natura che ritiene di attribuire alla stessa, sulla base delle considerazioni che sono state sopra evidenziate. Peraltro si sottolinea comunque l'obbligo di ridurre gli stanziamenti in ossequio al sopra citato comma già nel bilancio di previsione, rispetto alla spesa effettuata nel 2009: in sede di programmazione devono essere stabiliti i limiti finanziari in coerenza poi con i documenti contabili.

Con riguardo, infine, al sesto ed ultimo quesito, all'ambito di riferimento del disposto di cui all'art. 6 comma 6, quest'ultimo ha previsto norme specifiche di contenimento per le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche: si dispone che il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La riduzione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Non si applica tuttavia alle società quotate e alle loro controllate. Appare chiaro il riferimento alla decurtazione del compenso degli organi di amministrazione e di quelli di controllo, fra i quali è ovviamente compreso il collegio sindacale ed ogni organo che espliciti la funzione di controllo, nei differenti modelli per il governo della società previsti nello statuto societario.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n.6236/1.13.9. del 11 aprile 2011.

#### DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Lucca e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 maggio 2011.

Il Presidente  
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore  
f.to 1° Ref. Alessandra SANGUIGNI

Depositata in Segreteria il 3 maggio 2011

Il Funzionario preposto al servizio di supporto  
f.to Pier Domenico BORRELLO